



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1655 del 2014, proposto da:
OPUS s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica,
rappresentata e difesa dall'avv. Ivan Marrone, con domicilio eletto
presso il suo studio (Studio Legale Lessona) in Firenze, Via dei
Rondinelli 2;

contro

A.AM.P.S. Azienda Ambientale di Pubblico Servizio s.p.a. di
Livorno in persona dell'Amministratore Unico in carica,
rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Dionigi e Luisa
Baldeschi, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. in Firenze,
Via Ricasoli 40;

per l'annullamento

- del provvedimento della A.AM.P.S. prot. n. 75a8-123/13 del
22.09.2014, recante l'esclusione della ricorrente dalla procedura
aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione sugli

autoveicoli, autotelai e sulle attrezzature del parco macchine aziendale - Lotto B e di tutti gli atti consequenziali ivi inclusi, in particolare, la nota prot. n. 9270-123/13-GO del 20.10.2014 di rigetto dell'istanza di autotutela ex art. 243 bis ed il provvedimento di aggiudicazione definitiva eventualmente adottato

nonché

per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato con l'operatore economico aggiudicatario e del diritto al subentro da parte della ricorrente, ed infine per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.A.M.P.S. Azienda Ambientale di Pubblico Servizio s.p.a. di Livorno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2014 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- l'Azienda Ambientale di Pubblico Servizio di Livorno s.p.a. (nel seguito: "A.A.M.P.S."), interamente partecipata dal Comune di Livorno e costituita per la gestione dei servizi ambientali, ha indetto

una procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione sugli autoveicoli, autotelai e attrezzature del parco macchine aziendale, suddiviso in due lotti;

- l'impresa OPUS s.r.l. ha partecipato al lotto "B" avente ad oggetto la manutenzione delle attrezzature del parco macchine aziendale della stazione appaltante, e all'esito della gara è risultata aggiudicataria provvisoria;

- successivamente è però stata esclusa, con provvedimento della stazione appaltante 22 settembre 2014, prot. 75a8-123/13, poiché non avrebbe dimostrato un requisito di capacità tecnica consistente nello svolgimento di servizi analoghi a quello in gara per l'importo di € 200.000,00 nel triennio 2011/2013 e in particolare, l'A.A.M.P.S. ha ritenuto che non costituisca servizio "analogo" la manutenzione effettuata su mezzi ferroviari poiché questi ultimi non possono considerarsi mezzi di igiene ambientale;

- il provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, lamentando con unico articolato motivo che la manutenzione dei mezzi ferroviari richiederebbe le stesse competenze tecniche di quelle necessarie all'esecuzione del presente appalto e la stazione appaltante avrebbe confuso il concetto di servizio analogo con quello di servizio identico;

Considerato che:

- il disciplinare di gara, al punto 8.3.Bb, espressamente richiedeva quale requisito di partecipazione al lotto B l'esecuzione di servizi

analoghi a quelli in gara con riferimento a “manutenzione e riparazione attrezzature igiene ambientale”, e tale dicitura non può essere riferita all’oggetto della gara ma, stante la sua collocazione nel disposto di *lex specialis*, assume funzione esplicativa del concetto di servizio “analogo” richiesto per la partecipazione;

- l’analogia deve essere intesa, con riferimento alla manutenzione delle “attrezzature” del parco macchine della stazione appaltante, a pregresse prestazioni aventi ad oggetto il ciclo svolto dalle stesse ovvero il caricamento, compattamento e svuotamento di materiali, e tale requisito non appare soddisfatto dalla ricorrente poiché, come si evince dalla sua relazione tecnica depositata il 27 novembre 2014, le attività pregresse hanno riguardato macchinari che non svolgono detto ciclo;

- se il concetto di servizio analogo deve essere inteso non come identità ma come similitudine tra le prestazioni, in funzione dell’interesse pubblico all’incremento della concorrenza mediante l’ammissione alle gare di tutti gli operatori economici per i quali si possa raggiungere un giudizio di affidabilità, tuttavia in presenza di un servizio complesso devono ritenersi sussistenti margini di apprezzamento discrezionale in capo alla stazione appaltante circa l’idoneità dei servizi prestati e la loro comparazione rispetto a quelli specificamente richiesti (T.A.R. Lombardia-Brescia II, 19 giugno 2012 n. 1088), e tale discrezionalità appare nel caso di specie ragionevolmente esercitata;

Ritenuto pertanto di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) cui devono essere aggiunti gli accessori di legge;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che vengono liquidate nella misura di € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)